

CIRCOLARE	
AREA ECONOMICA	
Circolare n. 14436 del 30 settembre 2013	
OGGETTO	Vino – Decreto 16 settembre 2013 . Modifica dell’etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli.
Precedenti circolari cui si fa riferimento	
Riferimenti legislativi	
Commento	Il Decreto 16 settembre 2013, adegua la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli e modifica le disposizioni relative alle chiusure dei recipienti in cui sono confezionati i vini DOCG.
Conseguenze operative	Il termine “ <i>produttore</i> ” potrà essere sostituito da “ <i>elaboratore</i> “ e “ <i>spumantizzatore</i> ” e il termine “ <i>prodotto da</i> ” potrà essere sostituito da “ <i>elaborato da</i> ” e “ <i>spumantizzato da</i> ”. Si consente anche ai vini DOCG, come già previsto per i vini DOC, di utilizzare, salvo disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, tutti i dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Allegati	2 allegati



Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

Circolare n. 14436
Prot. n. 1508
AE.PE.tt
Roma, 30 settembre 2013

Area Economica
Produzioni
Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma
Tel. (06) 6852434/223 – Fax 06 68801051
E-mail: polcom@confagricoltura.it – vegetali@confagricoltura.it

Oggetto: Vino – Decreto 16 settembre 2013 . Modifica dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli.

Alle
Sedi provinciali Confagricoltura
Sedi regionali Confagricoltura
Signori Componenti FNP Vitivinicola
Agriturist
Anga
FAI
Loro Sedi

Come da nota MIPAAF del 27 settembre u.s. si trasmette il testo del DM 16 settembre 2013 (GU n. 224 del 24 settembre 2013) inerente la modifica delle disposizioni previste dal DM 13 agosto 2012 in materia di etichettatura e presentazione dei vini DOP, IGP e di determinati prodotti del settore vitivinicolo. Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre scorso.

Il DM 16 settembre 2013 adegua la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli e modifica le disposizioni relative alle chiusure dei recipienti in cui sono confezionati i vini DOCG.

Nel dettaglio, in ottemperanza alla possibilità sancita dal Reg. Ce n.1185/2012 l'Italia consente che, al fine di completare in etichetta il nome e l'indirizzo del produttore, il termine "*produttore*" possa essere sostituito da "*elaboratore*" e "*spumantizzatore*" ed il termine "*prodotto da*", da "*elaborato da*" e "*spumantizzato da*".

In merito alle chiusure dei vini DOCG, il decreto in oggetto elimina la precedente differenziazione prevista a loro carico all'art 15 comma 4 del DM 13 agosto 2013 e consente anche ai DOCG, come già previsto per i vini DOC, di utilizzare, salvo disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, tutti i dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Si invitano le Unioni e Federazioni a dare massima diffusione fra le aziende vitivinicole associate delle modifiche introdotte con il testo allegato. Nel restare a disposizione per ogni altra eventuale informazione ritenuta opportuna si porgono cordiali saluti.

Vincenzo Lenucci
Direttore



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto 16 settembre 2013 di modifica del decreto 13 agosto 2012, recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

(GU n.224 del 24-9-2013)

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo, nonché i successivi regolamenti (CE) della Commissione con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012 con il quale è stato da ultimo modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare l'articolo 56 par. 3, lett. b), consentendo agli Stati membri di decidere in merito alla sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da" con altri termini riportati nello specifico all'allegato X bis dello stesso regolamento, al fine di completare in etichetta il nome e l'indirizzo del produttore;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012,

recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

RITENUTO di dover apportare talune modifiche al citato decreto 13 agosto 2012, al fine di adeguarlo alle disposizioni di etichettatura previste dal richiamato regolamento (UE) n. 1185/2012, nonché per adeguare la disposizione relativa alle chiusure dei recipienti in cui sono confezionati i vini DOCG, in relazione alle esigenze manifestate dagli operatori del settore vitivinicolo;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2013;

DECRETA

Art. 1

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2012 richiamato in premessa è modificato come segue:

1) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Ai sensi dell'art. 56, par. 3, secondo comma, lett. b, del regolamento è consentita la sostituzione dei termini "*produttore*" o "*prodotto da*" con i termini di cui all'allegato X *bis* del regolamento.”;

2) all'articolo 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. *Chiusure*. Per le sottospecificate categorie e tipologie di prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti è effettuata come segue:

a) *vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti delle predette categorie recanti una DOP o IGP*. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 69 del regolamento, le bottiglie di vetro per vino spumante devono essere munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

- per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
- per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto;

b) *vini DOP non contemplati alla lettera a)*: utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione DOP, ivi compresi i disciplinari DOP approvati o modificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle predette disposizioni restrittive, l'uso del "tappo raso bocca" di sughero, o di altri materiali tradizionali di cui al comma 1, è assimilato al "tappo a T", fatto salvo che la parte esterna al collo della bottiglia del "tappo a T" può essere costituita da altri materiali."

Art. 2
(Termini di applicazione)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Limitatamente alle DOCG i cui vigenti disciplinari di produzione non contemplano disposizioni limitative per l'uso delle chiusure dei recipienti, il termine di entrata in vigore della modifica di cui all'art. 1, punto 2), del presente decreto è prorogato di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li 16 settembre 2013

IL MINISTRO
F.to De Girolamo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'etichettatura e la presentazione del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità devono contenere l'indicazione del nome del produttore o del venditore. L'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che tale indicazione deve essere completata dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti. Detta disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e che, in tal caso, possono autorizzare la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con un altro termine. Poiché, per l'etichettatura dei vini spumanti, alcuni termini sono tradizionalmente riconosciuti e utilizzati negli Stati membri, è opportuno che, quando questi ultimi decidono di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e autorizzano la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con altri termini, detti termini siano quelli tradizionalmente utilizzati

nel settore. Inoltre, al fine di informare i consumatori sulla terminologia utilizzata in questo settore, occorre precisare quali termini possono essere autorizzati nelle diverse lingue dell'Unione.

- (2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di permettere la sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da" con i termini di cui all'allegato X bis del presente regolamento.";

- 2) è inserito l'allegato X bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

ALLEGATO

«ALLEGATO X bis

Termini di cui all'articolo 56, paragrafo 3, lettera b)

Lingua	Termini autorizzati in sostituzione di "produttore"	Termini autorizzati in sostituzione di "prodotto da"
BG	„преработвател“	„преработено от“
ES	"elaborador"	"elaborado por"
CS	„zpracovatel“ o "vinař"	„zpracováno v“ o "vyroběno v"
DA	„forarbejdningsevirsomhed“ o »vinproducent«	„forarbejdet af«
DE	„Verarbeiter“	„verarbeitet von“ o "versektet durch"
ET	„töötleja“	„töödelnud“
EL	«οινοποιός»	«οινοποιήθηκε από»,
EN	"processor" o "winemaker"	"processed by" o "made by"
FR	"élaborateur"	"élaboré par"
IT	"elaboratore" o "spumantizzatore"	"elaborato da" o "spumantizzato da"
LV	"izgatavotājs"	«vīnāris» o «ražotājs»
LT	„perdirbėjas“	„perdirbo“
HU	„feldolgozó:“	„feldolgozta:“
MT	"proċessur"	"ipproċessat minn"
NL	„verwerker“ o "bereider"	„verwerkt door“ o "bereid door"
PL	„przetwórca“ o „wytwórca“	„przetworzone przez“ o „wytworzone przez“
PT	"elaborador" o "preparador"	"elaborado por" o "preparado por"
RO	"elaborator"	"elaborat de"
SI	«pridelovalec»	«prideluje»
SK	„spracovateľ“	„spracúva“
FI	"valmistaja"	"valmistanut"
SV	"bearbetningsföretag"	"bearbetat av”»